



Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (S. 926)

Proposte della Federterme – Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale

15 novembre 2023



Premessa

Federterme/Confindustria è l'unica organizzazione datoriale rappresentativa dell'intero settore termale del nostro Paese, un settore che conta circa 320 stabilimenti (distribuiti tra 20 regioni e 135 comuni), per un totale di oltre 60.000 addetti, tra i diretti e indiretti.

Le Terme producono un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro considerando anche l'indotto (ricettività alberghiera, ristorazione, etc.), rappresentando spesso una realtà d'importanza fondamentale per numerose aree del Paese, nelle quali quella termale è l'unica risorsa economica ed occupazionale.

** ** **

Nel merito desideriamo portare all'attenzione della Commissione i seguenti punti:

Articolo 9 - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Nel valutare positivamente la reiterazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo dei lavori del settore turistico e termale, segnaliamo che il limite temporale previsto nella norma (1° gennaio-30 giugno 2024) restringe in modo notevole la platea dei destinatari del beneficio, rischiando di vanificarne la portata.

E' necessario pertanto che il predetto trattamento sia riconosciuto per tutto l'anno 2024 o che, quanto meno, l'arco di tempo di erogazione del beneficio coincida con la fase centrale della stagionalità (maggio-novembre).

Articolo 45 - Misure per l'abbattimento liste d'attesa

In riferimento a quanto previsto in materia di liste d'attesa, anche in considerazione del contributo fornito dal sistema termale in occasione della pandemia in termini di alleggerimento della domanda di prestazioni gravanti sulle strutture pubbliche, si segnala



l'opportunità di rendere strutturale l'inserimento delle strutture termali nella filiera della riabilitazione, in esecuzione di quanto da tempo disposto dalla legge di riordino del sistema termale (articolo 3, comma 4, legge 323/00) e parzialmente ottenuto con l'articolo 26, comma 6-bis, legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Articolo 46 - Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati

La norma relativa all'aggiornamento dei tetti di spesa rappresenta la sola opportuna per precisare che le procedure di selezione previste dall'articolo 8-quinquies, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per il rilascio/rinnovo degli accreditamenti, risultano evidentemente inapplicabili al sistema termale, per la sostanziale infungibilità delle singole acque termali utilizzate per finalità terapeutiche, tutte diverse tra loro.

Articolo 50 - Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale

Nell'ambito delle iniziative di potenziamento dell'assistenza territoriale, riteniamo che una funzione determinante possa essere svolta dal sistema termale.

Le terme, infatti, forniscono un contributo fondamentale:

- a) nella lotta alla cronicità, in termini di trattamento di patologie cronico-degenerative (in particolare di quelle dell'apparato respiratorio, e osteoarticolare);
- b) nel campo della riabilitazione, essendo in grado di garantire l'assorbimento, a costi contenuti, di una parte della domanda di recupero funzionale da parte di pazienti clinicamente stabili o stabilizzati che attualmente grava impropriamente sulle strutture ospedaliere per la carenza di strutture intermedie idonee, accessibili e protette, assicurando, in più, la possibilità di erogare riabilitazione in acqua;
- c) nel campo della prevenzione.



Articolo 59 - Investimenti INAIL in edilizia sanitaria

In considerazione del ruolo che le terme da sempre ricoprono nel governo della spesa sostenuta dall'INAIL per le conseguenze degli infortuni sul lavoro, sia riducendo i tempi di recupero funzionale che ritardando l'aggravamento dei postumi, anche in occasione dell'aumento delle esigenze riabilitative dei suoi assicurati conseguente alla pandemia da Covid-19, riteniamo che l'ambito di applicazione dell'articolo in questione debba essere esteso anche alle strutture alberghiero-termali, come già previsto dall'articolo 1, comma 419, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).